
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Curatore dell'inabilitato e rappresentanza in giudizio

Il curatore dell'inabilitato non è il rappresentante legale di costui né il suo sostituto processuale, rivestendo solo funzioni di assistenza e di supporto. In tal caso, quindi, la mancata verifica in prima udienza che fossero state citate in giudizio le giuste parti determina una sentenza radicalmente invalida, a conclusione di un procedimento, dunque, del pari nullo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.1.2015, n. 1773

...omissis...

1. Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione della norma sul litisconsorzio necessario nel giudizio di gravame - art. 331 c.p.c. - nonché delle norme sostanziali che regolano la rappresentanza dell'inabilitato ed i corrispondenti poteri del curatore del medesimo con riferimento alla disciplina del minore emancipato (portati dal combinato disposto degli artt. 424 e 394 c.c.), assumendone la incidenza sulla validità dell'intero giudizio di gravame, nell'ambito del quale non fu citato Dxxxxxxx ma solo il suo curatore.

2. Con il secondo motivo vengono fatte valere la violazione e la falsa applicazione della disciplina che regola la validità degli atti posti in essere dal soggetto in istato di transeunte incapacità naturale, pur non essendo xxxx (nella fattispecie: all'epoca, ancora) stato dichiarato inabilitato - art. 428 c.c. - nonché delle norme processuali relative ai poteri del giudice di valutare le emergenze di causa - artt. 115 e 116 c.p.c. - con riferimento alla delibazione delle certificazioni mediche di assenza o, al contrario, di persistenza della patologia mentale che portò alla sentenza di inabilitazione, al momento della sottoscrizione dell'accordo sulla ripartizione delle spese; è stato altresì denunciato un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un aspetto decisivo della controversia.

3. Con il terzo motivo si assume: la violazione del principio del c.d. giusto processo, portato dall'art. 111 Cost.; l'erronea applicazione della rilevanza della malafede dello stipulans con l'incapace - nella fattispecie: i cugini del xxxxxx che redasse il riparto, e Txxxxxxx già comproprietario - come condizione dell'annullamento dell'atto - art. 428 c.c., comma 2; la non condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie, non condotta secondo il principio di non contestazione desumibile dall'art. 115 c.c.; la presenza di un vizio di motivazione nella sua triplice manifestazione illustrata nell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; ed infine il vizio di ultrapetizione.

4. Il primo motivo è fondato e gli altri risultano assorbiti.

4.a. Va preliminarmente rilevato che, vertendosi in un'ipotesi di error in procedendo incidente sulla vocatio in jus di un litisconsorte necessario nel giudizio di gravame, tale vizio di ripercuoteva sulla validità del giudizio medesimo e della conseguente sentenza e pertanto era ininfluenza che di esso si fosse trattato o meno nel corso di quel giudizio, formando materia di apposito motivo di ricorso in cassazione; né tampoco la costituzione in sede di legittimità della parte non evocata in giudizio di appello poteva rivestire un effetto sanante del vizio, a tacer d'altro essendo intervenuta la costituzione proprio per far valere quella menda processuale.

4.a.1. Ciò premesso la Corte del merito, non verificando in prima udienza che fossero state citate in giudizio tutte le parti (si vorrebbe dire: le giuste parti) necessari litisconsorti del giudizio di primo grado e non avendo posto a mente che il curatore dell'inabilitato non è il rappresentante legale di costui né il suo sostituto processuale - rivestendo solo funzioni di assistenza e di supporto: vedi Cass. Sez. 2^a n. 5359/1992 - ha pronunciato una sentenza radicalmente invalida a conclusione di un procedimento del pari nullo.

5. Il ricorso è pertanto idoneo ad essere trattato in camera di consiglio à sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5, artt. 376 e 380 bis c.p.c., per essere dichiarato manifestamente fondato il primo motivo ed assorbiti gli altri".

Ritenuto che sono condivisibili le conclusioni sopra riportate, non

specificamente contrastate dalle parti né con memorie ex art. 380 bis c.p.c., né in sede di adunanza in camera di consiglio;
che va pertanto accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri, con conseguente annullamento della gravata decisione e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bari, in diversa composizione soggettiva; stante il parziale accoglimento non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater.

p.q.m.

La Corte accoglie il 1^o motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; annulla per l'effetto la gravata decisione del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto; rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione soggettiva, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; à sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 della Suprema Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
